

Prescrizioni

Le indennità per la cessazione del rapporto (indennità europea - firr - clientela - preavviso) secondo la Cassazione si prescrivono in 10 anni. Peraltro - in considerazione del termine di decadenza previsto dall'art.1751 del codice civile - occorre richiedere assolutamente entro l'anno dalla cessazione tutte le somme che l'agente ritiene di avere maturato a titolo di indennità. Dopo tale richiesta formale (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) decorrerà la prescrizione e, cioè, ci saranno ulteriori 10 anni per far valere il proprio diritto anche in sede giudiziaria. Ma - è bene chiarire - che, in assenza di richiesta entro l'anno, il diritto alle indennità non potrà essere fatto valere.

Una parte della dottrina sostiene che, poiché gli accordi economici collettivi Fnaarc/Usarci con Confcommercio e Confindustria non parlano di decadenza, ai contratti che richiamano questi accordi non sarebbe applicabile la decadenza, ma soltanto la prescrizione decennale. A noi tale tesi sembra infondata, perché chiaramente le parti stipulanti i suddetti accordi dichiarano di volere dare attuazione in tutto e per tutto all'art. 1751 del codice civile che - in attuazione della direttiva europea - parla espressamente di decadenza.

Consigliamo, pertanto, tutti gli interessati di non correre rischi inutili e di richiedere le indennità entro un anno dalla cessazione effettiva del rapporto.

Le provvigioni o lo star del credere indebitamente trattenuti dalle mandanti sono da considerarsi come indebito oggettivo e, quindi, la prescrizione è decennale. Il disposto dell'ultimo comma dell'art.1746 c.c. combinato con il disposto del penultimo comma dell'art. 1748 c.c. - stabilendo la nullità di ogni patto più sfavorevole rispetto ad una garanzia pari all'importo della provvigione e per singoli affari determinati - comporta - a nostro giudizio - l'illegittimità della clausola dello star del credere che, quindi, se apposta nei contratti di agenzia è da ritenersi nulla. In conseguenza gli agenti potranno entro 10 anni richiedere la restituzione alle mandanti dello star del credere eventualmente o trattenuto.